

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 184

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(*Relatrice* REPETTI)

approvata nella seduta del 28 febbraio 2017

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE E AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI (ETIAS) E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N.515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 E (UE) 2016/1624 (COM (2016) 731 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento,

premessò che:

nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio del 14 settembre 2016 «Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide» (COM (2016) 602), la Commissione europea ha ribadito l'esigenza di trovare un giusto equilibrio fra la mobilità e il rafforzamento della sicurezza, facilitando al contempo l'ingresso legale nello spazio Schengen senza obbligo di visto;

la Commissione riferisce, inoltre, che è destinato a crescere il numero di cittadini di Paesi terzi esenti dal visto per i Paesi Schengen;

il documento rientra tra i provvedimenti adottati dall'Unione europea per prevenire la migrazione irregolare e garantire una maggiore sicurezza interna,

considerato che:

la proposta è volta a istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, che permetta di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenti un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica;

il regolamento proposto introduce un'autorizzazione ai viaggi, nonché le condizioni e le procedure per il suo rilascio o rifiuto;

per rendere operativo il sistema, sono previste un'unità centrale ETIAS, nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e un'autorità competente in ogni Stato membro;

sono definite le condizioni alle quali le autorità di contrasto degli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) potranno accedere ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi di loro competenza,

valutato altresì che:

la base giuridica del documento è correttamente individuata negli articoli 77, paragrafo 2, lettere *b*) e *d*), 87, paragrafo 2, lettera *a*), e 88,

paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

l'iniziativa proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della proposta, cioè la possibilità di verificare preventivamente se i cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto, che intendono entrare nel territorio dell'Unione europea, siano soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri;

in linea con il principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario in termini di azione a livello dell'Unione europea per conseguire gli obiettivi stabiliti,

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: COCIANCICH)

1° marzo 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, al fine di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. L'istituzione e la gestione dell'unità centrale ETIAS è affidata alla Guardia di frontiera e costiera europea;

considerato, in particolare, che, in base alla proposta:

– i richiedenti presentano la domanda completando il modulo *on-line* e pagando 5 euro di diritti, in sufficiente anticipo rispetto al viaggio previsto, utilizzando un sistema informatico che sarà elaborato dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) alla stregua del vigente sistema ESTA per l'accesso agli Stati Uniti;

– trasmessa la domanda, il sistema centrale ETIAS confronta automaticamente i dati inseriti, con i dati contenuti nello stesso sistema centrale ETIAS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nell'Eurodac, nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN);

– qualora dal trattamento automatizzato non risulti alcun riscontro critico, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un'autorizzazione ai viaggi. Diversamente, la domanda è trattata in forma manuale, dall'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente (lo Stato membro di primo ingresso dichiarato dal richiedente);

– nell'ambito della valutazione manuale, lo Stato competente rifiuta l'autorizzazione se, dal primo riscontro automatizzato, il documento di viaggio risulta smarrito, rubato o invalidato, o se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso;

– negli altri casi di riscontro critico automatizzato, lo Stato competente può chiedere documentazione aggiuntiva al richiedente, da fornire

entro sette giorni lavorativi, e procede alla consultazione degli altri Stati membri e di Europol, nei casi di rispettiva competenza, i quali devono rispondere entro 24 ore. Lo Stato competente valuta il rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica e decide se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi, entro 72 ore dalla presentazione della domanda iniziale o dei documenti aggiuntivi richiesti. Contro il rifiuto, il richiedente ha diritto di presentare ricorso;

– l'autorizzazione ai viaggi è valida per cinque anni o fino al termine di validità del documento di viaggio registrato durante la domanda, se precedente, ed è valida nel territorio degli Stati membri, anche se non conferisce automaticamente diritto d'ingresso;

– ciascun fascicolo di domanda è conservato nel sistema centrale ETIAS per il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, ed è poi automaticamente cancellato;

– è stanziato un importo aggiuntivo di 96,5 milioni di euro per il Fondo per la sicurezza interna (ISF), da destinare agli Stati membri interamente al fine di garantire l'attuazione rapida ed efficace del sistema ETIAS;

– sono conferiti poteri di delega alla Commissione europea, tra cui anche il potere di stabilire ulteriori tipologie di controllo incrociato automatico della domanda per il riscontro di eventuali elementi critici in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 28 della proposta di regolamento;

– al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi, gli Stati membri designano le autorità di contrasto che sono autorizzate a presentare richiesta motivata di accesso alla consultazione dei dati del sistema centrale ETIAS,

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostante, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) e *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera *a*), e 88, paragrafo 2, lettera *a*), del TFUE relativi alla raccolta e alla gestione delle informazioni da parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di istituire un sistema di controllo, all'ingresso nelle frontiere Schengen, delle persone esenti da visto, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, in quanto il sistema deve necessariamente essere il medesimo sull'intero territorio europeo del sistema Schengen;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del predetto obiettivo. Anche l'accesso a fini di contrasto al terrorismo e ad altri reati gravi può avvenire solo a determinate condizioni e comunque nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;

nel merito si valuta positivamente la proposta, che consentirà di coprire un ambito attualmente non sottoposto a verifiche personalizzate, al fine di ridurre l'immigrazione irregolare e i rischi per la sicurezza;

la proposta potrebbe, tuttavia, valorizzare maggiormente il ruolo dei vettori, sia nella fase di preparazione al viaggio, mediante obblighi di informazione sulla necessità di sottoporre domanda di autorizzazione ETIAS, sia nella fase di riscontro, qualora al momento del viaggio, il passeggero non sia munito dell'autorizzazione ETIAS;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i cinque anni di validità dell'autorizzazione, considerato anche che l'autorizzazione ESTA degli Stati Uniti ha una validità di due anni;

infine, la Commissione europea dovrebbe essere incaricata di valutare se il numero delle domande di autorizzazione vada a concentrarsi in modo sproporzionato su alcuni Stati membri di primo ingresso, e in tal caso di prevedere forme di distribuzione di tale onere sugli altri Stati membri.

